

Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — TestBioTech / Commissione**(Causa T-606/21)**

(2021/C 471/75)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* TestBioTech eV (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: K. Smith, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta dell'8 luglio 2021, con la quale è stata respinta la richiesta di revocare o di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/66 della Commissione ⁽¹⁾, con cui è stato consentito alla Monsanto Europe SA, in base al regolamento sugli OGM ⁽²⁾, di commercializzare la soia geneticamente modificata MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 e le sue sottocombinazioni all'interno dell'Unione europea;
- adottare ogni altra misura ritenuta adeguata;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguatamente in considerazione, il potenziale impatto sull'espressione genetica dell'accumulo di geni in combinazione con le applicazioni di erbicidi, e/o ha omesso di richiedere una valutazione adeguata, in condizioni reali, dell'applicazione reiterata e/o elevata di due erbicidi rispetto ai quali la soia modificata ha espresso tolleranza.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'omettere di prendere in considerazione, o di prendere adeguatamente in considerazione, le potenziali tossicità, immunogenicità e/o allergenicità della soia modificata, in conseguenza degli effetti sinergici tra le proteine alla cui espressione è funzionale la modifica genetica di detta soia, i naturali inibitori della proteasi nei semi di soia e l'esposizione agli erbicidi e/o ai residui di erbicidi nel raccolto, e/o ha omesso di richiedere l'esecuzione di studi di alimentazione su animali relativi alla soia contenente eventi multipli.

⁽¹⁾ GU 2021, L 26, pag. 44.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — Automobiles Citroën / EUIPO Polestar (Emblema raffigurante due spine di pesce invertite)**(Causa T-608/21)**

(2021/C 471/76)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Automobiles Citroën (Poissy, Francia) (rappresentante: C. Weyl, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Polestar Holding AB (Göteborg, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Emblema raffigurante due spine di pesce invertite) — Marchio dell'Unione europea n. 16 898 173

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 luglio 2021 nel procedimento R 502/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 22 settembre 2021 — Privatbrauerei Eichbaum/EUIPO — Anchor Brewing Company (STEAM)

(Causa T-609/21)

(2021/C 471/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG (Mannheim, Germania) (rappresentanti: M. Schmidhuber e E. Levenson, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anchor Brewing Company LLC (San Francisco, California, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «STEAM» — Marchio dell'Unione europea n. 5 435 375

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 luglio 2021 nel procedimento R 780/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento in relazione ai prodotti «birra, birra alcolica» della classe 32 e